

# Nuovi incarichi, tempi stretti per le regole di nomina e revoca

## POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Dall'Anci il Quaderno operativo con le istruzioni e gli schemi di delibera

Disciplina da approvare entro il 20 maggio dopo il confronto con i sindacati

Gianluca Bertagna

Stringono i tempi per aggiornare le regole sulle nuove posizioni organizzative. Sul tema arrivano le istruzioni dell'Anci, con un nuovo Quaderno operativo pubblicato questa mattina.

Il contratto nazionale del 21 maggio 2018 ha totalmente rivisto le modalità di affidamento degli incarichi e le regole per la graduazione delle aree. Lo strumento dell'Associazione porta con sé, quindi, molto interesse tenuto conto che le posizioni organizzative in essere verranno meno il 20 maggio prossimo.

Nel documento si parte proprio da questa scadenza e viene da subito ricordato che il contratto ha previsto

delle precise relazioni sindacali che devono partire al più presto. Per determinare i criteri di nomina e di revoca delle posizioni organizzative e quelli per la graduazione delle aree è infatti necessario avviare il confronto con i sindacati. La procedura prevede che vi sia un'informazione preventiva alle organizzazioni sindacali e che queste abbiano cinque giorni di tempo per avviare il confronto. Il tutto deve però chiudersi entro trenta giorni. Agenda alla mano, quindi, per essere pronti con tutto il 20 maggio gli enti devono accelerare i tempi inviando ai sindacati i criteri generali per la costruzione dei sistemi proprio in questi giorni.

L'Anci ricorda poi che ci sono altri importanti passaggi da fare ai tavoli con le rappresentanze sindacali. In sede di contrattazione integrativa, ad esempio, saranno da contrattare i criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato, mentre vengono ulteriormente precisate le dinamiche sulle risorse stanziate per l'istituto nel delicato rapporto con il fondo del trattamento accessorio. Infatti, se l'ente stanziava per le posizioni organizzative somme equivalenti a quelle del 2017 non ci sono

problemi. Se però l'ente dovesse stanziare più somme, e queste comportano la riduzione del fondo per rispettare il tetto dell'anno 2016 previsto dall'articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017, si deve per forza passare dalla contrattazione. Nel caso contrario, invece, cioè stanziando meno risorse per le posizioni organizzative, si creerebbe la possibilità

## PAROLA CHIAVE

### # Posizioni organizzative

Gli incarichi di «posizione organizzativa» attribuiscono ruoli da «funzionari» che prevedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative caratterizzate da autonomia gestionale e lo svolgimento di attività di staff, studio, ricerca, vigilanza e controllo. I titolari di questi incarichi sono in pratica «quadri» della Pubblica amministrazione locale, in una collocazione gerarchica immediatamente inferiore a quella dei dirigenti.

di aumentare il fondo; azione che però deve transitare dal confronto. Gli enti senza la dirigenza hanno però beneficiato di un'ulteriore possibilità: scompartire dalle capacità assunzionali eventuali incrementi di valore degli importi dovuti al fatto che il valore massimo della retribuzione di posizione è salito con il nuovo contratto nazionale a 16mila euro. La soluzione è prevista all'articolo 11-bis del Dl 135/2018 e l'Anci si è impegnata di chiedere che la norma diventi applicabile anche negli enti con la dirigenza.

Il documento dell'Associazione propone quindi due strumenti operativi. Da una parte si trova una bozza di deliberazione di Giunta per l'approvazione dei criteri e dall'altra un vero e proprio regolamento, ovviamente adattabile da parte di ciascun ente, che si divide in due ulteriori sotto sezioni: i criteri per la nomina e la revoca delle posizioni organizzative e quelli per la graduazione delle aree. Secondo l'Anci, è opportuno porre quest'ultima azione in capo a un soggetto terzo: il nucleo o l'organismo indipendente di valutazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## QUOTIDIANO

### ENTI LOCALI & PA



## ENTRO IL 30 APRILE Debiti commerciali con incognita calcoli

Verifica della corrispondenza dei dati presenti in Pcc (piattaforma certificazione crediti) e interfaccia con i singoli sistemi operativi. La comunicazione dello stock di debiti scaduti al 31 dicembre 2018 da effettuare entro il 30 aprile presenta alcune criticità, a cui i responsabili finanziari stanno facendo fronte. L'articolo 1, comma 867 della legge 145/2018 ha previsto l'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di comunicare mediante la Pcc, dal 1° al 30 aprile 2019, l'ammontare complessivo dello stock relativo ai debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

— A. Guiducci e P. Ruffini

Il testo integrale dell'articolo su: [quotidianoentilocali.ilssole24ore.com](http://quotidianoentilocali.ilssole24ore.com)

## CONSIGLIO DI STATO Compiti allargati per la polizia locale

Alla polizia municipale la giunta comunale può attribuire compiti ulteriori ed aggiuntivi a condizione che essi siano ascrivibili, anche in una nozione assai ampia, alle competenze di tale settore. L'ente, nell'adottare questa scelta, non è tenuto a fornire un obbligo di specifica e analitica motivazione. Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nella sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 2174/2019. Sentenza che ribalta il giudizio negativo formulato in primo grado dal Tar di Lecce. Alla base della pronuncia vengono poste le disposizioni contenute nel comma 221 della legge n. 208/2015.

— Arturo Bianco

Il testo integrale dell'articolo su: [quotidianoentilocali.ilssole24ore.com](http://quotidianoentilocali.ilssole24ore.com)

## L'ANALISI

# La ripresa degli investimenti ora passa dalle Province

di **Gustavo Piga** e **Gaetano Scognamiglio**

Le Province, date troppo presto per defunte dopo la riforma Delrio del 2014, stanno dimostrando, nonostante le vicissitudini di questi ultimi anni, di essere rimaste fortunatamente un importante riferimento istituzionale e di continuare a svolgere un ruolo insostituibile, soprattutto rispetto ai temi sui quali esercitano funzioni proprie, come la mobilità e la viabilità, l'edilizia scolastica e la gestione del territorio.

Lo dimostrano alcuni dati Cresme sulla spesa per investimenti nel settore pubblico e sull'andamento dei bandi di gara di opere pubbliche. Nel 2018, la spesa per investimenti è aumentata del 6,4% nelle Province e nei Comuni, a fronte di una contrazione complessiva di circa il 2% nell'insieme dei comparti della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda invece i bandi e gli avvisi nel settore delle opere pubbliche, le Province e le città metropolitane nel 2018 hanno pubblicato 1.850 avvisi pubblici per un valore di oltre 1,2 miliardi di euro e nei primi due mesi del 2019 si registra un incremento del 16% nel numero di bandi pubblicati e del 133% nel loro importo.

La rinnovata vivacità delle Province emerge anche su due ulteriori fronti cruciali: quello della progettazione delle opere e quello dell'utilizzo delle tecnologie: nell'ambito della discussione sul Decreto Sblocca Cantieri, l'UPI ha di recente inviato al Governo un elenco di 1.712 progetti immediatamente cantierabili, in materia di sicurezza stradale, per un fabbisogno totale 2,5 miliardi. Non solo, secondo una recente indagine di Promo PA Fondazione e JAGGAER le stazioni uniche appaltanti provinciali (SUA) hanno mantenuto una buona capacità di appaltare e il 76% di esse utilizza tecnologie informatiche per la gestione

del ciclo di gara, contro una media del 58% delle altre tipologie di Enti, a conferma di una certa dinamicità in fase di gara ma anche in fase di esecuzione e gestione dei contratti.

Questi risultati sono possibili poiché nelle Province esiste tuttora, come confermato dalla ricerca condotta dall'Università di Tor Vergata e da Promo PA Fondazione per l'Accademia delle Autonomie, un altro elemento indispensabile per dare il via ai cantieri, cioè un patrimonio di competenze tecniche e di capacità progettuali che non è facile replicare in altri enti e su cui occorre anzi investire, per non aggravare i tagli già

## L'aumento di bandi indica che bisogna tornare a spingere sugli enti di area vasta

pesantissimi subiti negli ultimi anni ma per favorire un processo di rafforzamento delle competenze che può consentire alle Province di esercitare un ruolo prezioso di coordinamento e assistenza a livello di area vasta, nella progettazione, realizzazione e monitoraggio delle opere.

Rimanendo sempre in attesa del decreto per la qualificazione delle stazioni appaltanti, auspicato dalla stessa OCSE nel recente rapporto sull'Italia (si veda il Sole 24 Ore del 2 aprile) rimane sempre vero che il combinato disposto di una buona capacità di progettazione, risorse professionali adeguate e una chiara propensione all'utilizzo di strumenti e tecnologie fanno delle Province un interlocutore affidabile che può concorrere a spendere bene le poche risorse oggi disponibili, per poter procedere rapidamente con le gare e accelerare la fase di aggiudicazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## PICCOLI E GRANDI ENTI

# Doppi criteri con dirigenti o senza

La pesatura dei settori determina la retribuzione aggiuntiva al tabellare

Regole per conferire e revocare gli incarichi di posizione organizzativa e criteri per graduare le aree. Sono questi i due aspetti per i quali l'Anci, nel nuovo Quaderno sul tema, propone soluzioni operative per un facile utilizzo da parte degli enti locali. D'altronde la scadenza è alle porte: entro il 20 maggio vanno adottati i nuovi sistemi, pena il divieto di confermare, prorogare o attribuire nuovi incarichi.

Il contratto nazionale 21 maggio 2018 ha riscritto le regole dell'istituto e quindi, come anche già contenuto in alcuni recenti pareri dell'Aran sono tre gli adempimenti urgenti: revisione dell'assetto organizzativo, approvazione dei criteri

di nomina e revoca e definizione dei parametri di graduazione dei settori. Il primo aspetto va da sé. Ciascun ente deve individuare dove sono collocate le posizioni organizzative nella propria struttura, tenendo conto delle uniche due possibilità di incarichi: di direzione di area o di alta professionalità.

Dopo queste precisazioni, l'Anci si concentra sul secondo aspetto. Nella proposta del regolamento contenuto nel Quaderno, si trovano quindi alcuni punti essenziali tra cui: la durata (che non può essere superiore ai tre anni), i requisiti che devono avere i soggetti che verranno nominati e le procedure di individuazione dei dipendenti più idonei a ricoprire gli incarichi. A questo proposito, va ricordata la forte differenza tra enti con la dirigenza, nei quali sono appunto i dirigenti a nominare le posizioni organizzative attraverso

anche un avviso esplorativo, rispetto a quanto invece previsto dall'articolo 17, comma 1 del contratto nazionale del 21 maggio 2018, ovvero che negli enti privi di posizioni dirigenziali i responsabili delle strutture apicali sono posizioni organizzative.

Terzo elemento chiave: i criteri per graduare le aree. L'azione serve per pesare i settori anche per corrispondere la retribuzione di posizione che va dai 5mila ai 16mila euro per i dipendenti di categoria D e dai 3mila ai 9.500 per i dipendenti di categoria C. Su questo aspetto l'Associazione dei Comuni fornisce esempi concreti sia di graduazione sia di raccordo tra quanto pesato e retribuzioni.

I criteri che vengono proposti sono la complessità relazione e la complessità operativa e organizzativa a cui si aggiunge la verifica delle attività soggette a rischio-con-

tenzioso e la responsabilità finanziaria. Ulteriore differenza tra piccoli e grandi enti: laddove non c'è la dirigenza l'Anci propone come ulteriore elemento la strategicità, mentre negli enti con le posizioni dirigenziali il criterio aggiuntivo, obbligatorio per contratto nazionale, è quello della delega delle funzioni dirigenziali. Il Nucleo o l'Oiv, quindi, pesano le varie aree. A questo punto è necessario correlare i punteggi con le retribuzioni da corrispondere. Nel Quaderno operativo si trovano interessanti soluzioni che, partendo dal garantire il minimo previsto contrattualmente (5mila euro), con valori proporzionali di pesatura quantificano il valore finale della retribuzione di posizione. La retribuzione di risultato, invece, andrà contrattata all'interno del decentrato.

— G. Bert.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Saltano gli appalti centralizzati per gli acquisti sopra-soglia

## DL SBLOCCA CANTIERI

Salta l'obbligo di ricorso alle stazioni uniche per i non capoluoghi

Alberto Barbiero

I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti.

Il decreto-legge «sblocca cantieri» introduce un'importante innovazione nelle disposizioni dell'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici, eliminando l'obbligo per le amministrazioni comunali non capoluogo di sviluppare oltre specifiche soglie i processi di acquisizione di lavori, beni e servizi mediante moduli organizzativi aggregativi.

La disposizione stabiliva originariamente che le stazioni appaltanti rappresentate da Comune non capoluogo dovessero acquisire i beni e servizi di valore superiore alle soglie euro unitarie facendo ricorso ai soggetti aggregatori; e, in particolare, alle centrali uniche di committenza costituite tra i Comuni e alle stazioni uniche appaltanti presso le Province, replicando un modello organizzativo già definito nel Dlgs 163/2006. Lo stesso obbligo valeva per i

lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di valore superiore ai 150mila euro e per i lavori di manutenzione ordinaria di importo superiore a un milione di euro.

Nel pacchetto di norme finalizzato a dare maggiore impulso agli appalti è contenuta la formulazione di una parte del comma 4 dello stesso articolo 37, che con la sostituzione della parola «procedere» con le parole «può procedere» trasforma l'obbligo in facoltà.

I Comuni non capoluogo, pertanto, dal momento dell'entrata in vigore del decreto-legge possono scegliere se gestire in pro-

prio le procedure di gara per appalti di valori superiori alle soglie dell'articolo 35 del Codice per beni e servizi o superiori alle soglie interne stabilite dallo stesso articolo 37 per i lavori, oppure continuare a fare ricorso alle centrali uniche di committenza o alle stazioni uniche appaltanti.

L'opzione può consentire alle amministrazioni comunali interessate di valorizzare i moduli aggregativi sulle procedure più impegnative e complesse, nonché, al tempo stesso, di gestire autonomamente e più rapidamente gare per appalti di media entità.

Il quadro di obblighi derivante dal codice comporta per i comuni non capoluogo che vogliono gestire in proprio le procedure sopra le soglie individuate dall'art. 37 con strumenti informativi adeguati a soddisfare le prescrizioni dell'articolo 40, comma 2 dello stesso Dlgs 50/2016, dovendo quindi utilizzare piattaforme telematiche che consentano di effettuare procedure aperte (come nel caso degli appalti di lavori di valore superiore ai 200mila euro in base alle nuove disposizioni introdotte nell'articolo 36).

L'innovazione determina anche una revisione delle scelte effettuate da molte amministrazioni locali in sede di costituzione di unioni di Comuni, per individuare le soluzioni più efficaci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Cassa depositi e prestiti SpA

### Finanziamenti pubblici

SINTESI CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DALLE ORE 12:00 DEL 12/04/2019 ALLE ORE 11:59 DEL 18/04/2019

### AVVISO

La versione integrale - che fa fede a tutti gli effetti - delle condizioni economiche dei finanziamenti riservati agli enti pubblici, è pubblicata sul sito internet [www.cdp.it](http://www.cdp.it)

#### Comuni e province

Amm.to (anni)	Prestito Ordinario				Prestito Flessibile				Prestito Investimenti Fondi Europei	
	Inizio ammortamento				Inizio ammortamento				Inizio ammortamento	
	01/07/19	01/01/20	01/01/21	01/01/21	01/01/21	01/01/22	01/01/23	01/01/24	01/01/25	01/01/24
10	2,030	2,270	2,080	2,350	2,190	2,280	2,350	2,350	2,450	N/D
15	2,450	3,190	2,450	3,220	2,420	2,450	2,450	2,450	2,450	2,350
20	2,450	3,320	2,450	3,320	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450
29	2,450	3,320	2,450	3,320	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	2,450

#### Regioni e province autonome

N. rate	Prestito a Erogazione Unica a Quota Capitale Costante				Prestito a Erogazione Multipla					
	Spread unico per Tasso variabile e fisso				Scadenza periodo di utilizzo					
	Prima data di pagamento 30/06/19	Prima data di pagamento 31/12/19	Prima data di pagamento 30/06/19	Prima data di pagamento 31/12/19	2020	2021	2022	2023	2024	
20	31/12/28	1,850	30/06/29	2,040	20	2,310	2,350	2,350	2,350	2,450
40	31/12/38	2,420	30/06/39	2,430	40	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450
60	31/12/48	2,450	30/06/49	N/D	60	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450

Aziende sanitarie, enti per l'edilizia residenziale pubblica, università e istituti assimilati, enti regionali per il diritto allo studio universitario, agenzie regionali per la protezione ambientale e altri enti pubblici

#### Mutui Fondiari senza Preammortamento a Erogazione Unica

N. rate	Mutui Fondiari senza Preammortamento a Erogazione Unica				Prestiti Chirografari con Piano di Erogazione non Predefinito							
	Prima data di pagamento 30/06/19				Tasso variabile				Tasso fisso			
	Scadenza contratto	Spread (%)	Tasso variabile (%)	Tasso fisso (%)	Inizio ammortamento				Inizio ammortamento			
20	31/12/28	2,110	31/12/28	2,140	01/07/19	01/01/20	01/01/21	01/01/22	01/07/19	01/01/20	01/01/21	01/01/22
40	31/12/38	2,450	31/12/38	2,450	20	2,300	2,350	2,350	2,320	2,350	2,350	2,350
60	31/12/48	2,450	31/12/48	2,450	20	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450

#### Comuni - CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DAL 01/04/2019 AL 30/04/2019

Anticipazioni di Tesoreria  
Tasso variabile - Spread (%)  
3,050



Cassa depositi e prestiti Società per Azioni Via Goito, 4 - 00185 Roma cdp.it

Capitale sociale € 4.051.143.264,00 i.v. Iscritta presso CCAA di Roma al n. REA 1053767

Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584 Partita IVA 07756511007